

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



**PRESIDENZA**

**Roma, Gennaio 2015**

CENTRALINO 06/88.47.31  
Telefax: 06/44.23.18.38  
e-mail: presidenza@agisweb.it

Prot. n.: *Affari Economici*

**Oggetto:** *Rivalutazione del costo di acquisto di partecipazioni e terreni.*

*Circolare n. / 2015*

*Ai Presidenti delle Associazioni  
di categoria  
Alle Attività associate Agis  
Agli Enti ed Organismi Affiliati  
Alle Unioni/Delegazioni  
Regionali AGIS  
Alle Sezioni territoriali ANEC*

*Loro Sedi*

Si rammenta che la Legge di Stabilità per il 2015 ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione del costo storico della partecipazioni e dei terreni.

Nell'allegata nota tecnica si fornisce una prima sintesi della norma.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Carlo Fontana

*A cura di: Dott. Simone Maria d'Arcangelo  
Ufficio Affari economici Agis  
Tel. 06 88473380  
[simone.darcangelo@legalmail.it](mailto:simone.darcangelo@legalmail.it)*

*Allegati: 1*

## ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A.N.E.C.  
Associazione Nazionale Esercenti Cinema  
A.N.E.S.V.  
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti  
A.N.E.T.  
Associazione Nazionale Esercizi Teatrali  
A.N.L.L.  
Associazione Nazionale Imprese Liriche  
**FEDERCIRCO**  
ENC Ente Nazionale Circhi  
AMMI (Associazione Italiana Musica Meccanica)  
ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari)  
CADEC (Club Amici del Circo)  
FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada)  
A.C.E.C.  
Associazione Cattolica Esercenti Cinema  
A.I.A.M.  
Associazione Italiana Attività Musicali  
A.N.F.O.L.S.  
Associazione Nazionale  
Fondazioni Liriche Sinfoniche  
**S.A.P.A.R.**  
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative  
A.N.A.V.  
Associazione Nazionale  
Imprese di Rivista e Varietà  
A.T.T.  
Associazione Teatri Italiani di Tradizione  
**FEDERDANZA**  
A.I.D.A.F. (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione)  
A.I.D.A.P. (Associazione Italiana Danza Attività di Produzione)  
A.D.E.P. (Associazione Danza Esercizio e Promozione)  
F.N.A.S.D. (Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza)  
A.N.A.R.T.  
Associazione Nazionale  
Attività Regionali Teatrali  
F.I.C.E.  
Federazione Italiana del Cinema d'Essai  
**ITALIAFESTIVAL**  
A.N.T.S.  
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Interesse Pubblico  
**I.C.O.**  
Associazione Nazionale  
Istituzioni Concertistiche Orchestrali  
**ASSOMUSICA**  
Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo  
A.N.T.A.D.  
Associazione Nazionale Teatri d'Arte Drammatica  
A.N.T.P.I.  
Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente  
**ATF**  
(Associazione Teatri di Figura)  
A.N.T.A.L.  
Associazione Nazionale Teatri Attività Lirica  
A.N.C.R.I.F.  
Associazione Nazionale delle Compagnie e delle residenze di Innovazione Teatrale  
A.S.T.R.A.  
Associazione Teatro Ragazzi  
A.N.T.A.C.  
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea  
**ENTITÀ ORGANISMI AFFILIATI**  
F.E.D.I.C.  
Federazione Italiana del Cine-Club  
F.I.C.  
Federazione Italiana Cineforum  
C.S.C.  
Centro Studi Cinematografici  
**CIN.IT.**  
Cineforum Italiano  
C.G.S.-C.N.O.S.  
Cinecircoli Giovani / Socio-Culturali  
A.N.C.C.I.  
Associazione Nazionale Cinecircoli Cinematografici Italiani  
**AGIS-FAC**  
Comitato Nazionale per la diffusione dei film d'arte e di cultura  
E.T.I.  
Ente Teatrale Italiano  
**FONDAZIONE INDA**  
Istituto Nazionale del Dramma Antico  
**ISCA**  
Istituto per lo studio e la diffusione del Cinema di animazione  
**CIDIM**  
Comitato Nazionale Italiano Musica CIM/Unesco  
**ISTITUZIONE TEATRO LIRICO SPERIMENTALE**  
(A.BELLI DI SPOLETO)  
**AGISCUOLA**  
F.I.T.A.  
Federazione Italiana Teatro Amatori  
**AS.L.L.CO**  
Associazione Lirica e Concertistica Italiana  
**ASSOCINEMA**  
**ATER**  
Associazione Teatrale Emilia Romagna  
**FONDAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE E**  
**AUDITORIUM PROVINCIALE - BOLZANO**  
**FONDAZIONE ROMA EUROPA**  
A.L.F.M.  
Associazione Italiana Fonic del Mixage  
**ISMEZ**  
Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno  
**C.E.M.A.T.**  
Ente di Promozione Music Art Technology  
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

## SEDI TERRITORIALI AGIS-ANEC

ANCONA (Marche), BARI (Puglia-Basilicata), BOLOGNA (Emilia Romagna),  
CAGLIARI (Sardegna), CATANIA (Anec-Sicilia),  
COSENZA (Calabria), FIRENZE (Toscana), GENOVA (Liguria),  
MILANO (Lombardia), NAPOLI (Campania), PADOVA (Tre Venezie),  
PALERMO (Agis-Sicilia) PERUGIA (Umbria),  
PESCARA (Anec-Abruzzo e Molise),  
ROMA (Lazio), TORINO (Piemonte-Valle d'Aosta)

# *Associazione Generale Italiana dello Spettacolo*

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Fra le disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 si segnala che i commi 626 e 627 dell'articolo 1 hanno riaperto i termini per procedere alla rivalutazione del costo di acquisto dei **terreni edificabili**, dei **terreni a destinazione agricola** posseduti alla data del 1 gennaio 2015 e delle **quote di partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentari possedute, sempre alla medesima data del **1 gennaio 2015**, da persone fisiche non esercenti attività di impresa, enti ed associazioni.

## **Ambito di applicazione soggettivo**

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative introdotte dalla norma in commento:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 448 del 2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità. Tale disposizione consente di rideterminare il valore dei suddetti beni posseduti da società di capitali residenti nel territorio dello Stato o non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

## **Ambito di applicazione oggettiva**

Oggetto della rivalutazione possono essere:

- il costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenute alla data del 1 gennaio 2015;
- il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1 gennaio 2015.

Il valore "rideterminato" può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell'originario costo o valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile.

### **Adempimenti per la rivalutazione di quote di partecipazioni**

Ai fini del riconoscimento del costo di acquisto rivalutato di una quota di partecipazione è necessario soddisfare i seguenti adempimenti:

- predisposizione di apposita perizia, riferita all'intero patrimonio sociale alla data del **1 gennaio 2015** (asseverata da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, nell'elenco dei Revisori Legali dei conti o alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34) entro la data del **30 giugno 2015**. La perizia può essere redatta anche successivamente alla data di trasferimento della partecipazione ma, comunque, entro e non oltre il **30 giugno 2015**. Il costo della perizia può, alternativamente, essere dedotto, in cinque quote, dal reddito della società richiedente o portato ad incremento del costo rivalutato riconosciuto in capo alla persona fisica.
- Versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al **4%** per le partecipazioni non qualificate ed al **8%** per le partecipazioni qualificate. Per quanto attiene alle modalità di versamento, l'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione entro il 30.6.2015 o in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2015, la seconda entro il 30.6.2016 e la terza entro il 30.06.2017. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi in misura del 3% calcolati dal 30.6.2015. Si segnala, a tal riguardo, che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E/2011 ha chiarito la rivalutazione si considera perfezionata al momento del versamento dell'imposta sostitutiva o della prima delle tre rate. Il versamento va effettuato tramite il Mod. F24, indicando quale anno di riferimento "2015" ed utilizzando il codice tributo "**8055**".

### **Adempimenti per la rivalutazione del costo di un terreno**

Ai fini del riconoscimento del costo di acquisto rivalutato di un terreno è necessario soddisfare i seguenti adempimenti:

- predisposizione, **prima** della cessione del terreno e comunque entro il **30 giugno 2015** di apposita perizia di stima (asseverata da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Dottori Agronomi, degli Agrotecnici, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali Edili o alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34) del valore del terreno alla data del **31 gennaio 2015**. Il costo della perizia può essere portato a

incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.

- Versamento dell'imposta sostitutiva da determinarsi in misura pari all'**8%** del valore periziato del terreno oggetto di cessione. Per quanto attiene alle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva ed agli effetti, si rinvia a quanto detto con riferimento alle partecipazioni fatta eccezione per il codice tributo da evidenziare nel Mod. F24 che sarà il codice "**8056**".

**Rivalutazione di terreni e di quote di partecipazione già rivalutate in base a precedenti disposizioni di legge.**

E' ammessa la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni già oggetto di rivalutazioni secondo disposizioni di legge antecedenti L'Agenzia delle Entrate, nell'ammettere il riconoscimento di un valore inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, ha precisato che è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni o, in alternativa, chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/73. L'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'ammontare dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

**A cura di:**  
**Dott. Simone Maria d'Arcangelo**  
**Ufficio Affari economici Agis**  
**Tel. 06 88473380**  
**simone.darcangelo@legalmail.it**

***Normativa e prassi di riferimento***

1. *Legge di Stabilità 2015, articolo 1 commi 626 e 627;*
2. *Legge di Stabilità 2013, articolo 1 comma 473;*
3. *Art. 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati);*

4. *Art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola);*
5. *Art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Proroga del termine);*
6. *Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002;*
7. *Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate;*
8. *Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate;*
9. *Circolare n. 15/E del 1 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate;*
10. *Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate;*
11. *Circolare n. 27/E del 9.5.2003 dell’Agenzia delle Entrate;*
12. *Circolare n.6/E del 13.2.2006 dell’Agenzia delle Entrate;*
13. *Circolare n. 12/E del 12.3.2010, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate;*
14. *Circolare n. 47/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate;*
15. *Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate;*
16. *Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E dell’Agenzia delle Entrate.*